

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

I.S.P.E.

Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa

STATUTO

(Nel testo modificato con Delibera C.d.A. n. 19/2024 e approvato dalla Regione Puglia
con A.D. n. 861 del 20.09.2024)

CAPO I

GENERALITA'

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE

1. L'Ente ha la denominazione di "AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISPE- Istituto per i servizi alla persona per l'Europa" (d'ora in poi Azienda ISPE).
2. L'Azienda ISPE è costituita per effetto della trasformazione in Azienda pubblica, ex art. 15 della L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e ss.mm.ii., dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata ISPE, sorta a seguito della fusione fra l'IPAB denominata ISPe con sede in Maglie e l'IPAB denominata IS&RS con sede in Lecce.
3. L'Azienda ISPE ha sede legale e sede amministrativa in Lecce. La sede operativa è in Maglie, ove ha sede anche il servizio di Segretariato Sociale.
4. E' sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della L.R. del 30 settembre 2004 n. 15 e ss.mm.ii. e al Regolamento Regionale del 28 gennaio 2008 n. 1, nonché alla normativa vigente in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria ed educativa.
5. L'Azienda ISPE non persegue scopi di lucro.
6. Al fine di tener vivo nella memoria collettiva il ricordo dei molteplici benefattori e benefattrici che nel tempo hanno costituito il patrimonio e hanno sostenuto le attività delle IPAB a suo tempo fuse in quella denominata ISPE, l'Azienda ISPE mantiene la intitolazione a essi delle omonime iniziative socio-assistenziali ed educativo-professionali:
 - Marangi-Crispino;
 - Chirico;
 - Linneo ed Angelina Varese;
 - Concetta Annesi;
 - Geronima Capece;
 - Michela Tamborino;
 - Francesca Capece;
 - Luisa Frisari;
 - Suor Giulia De Melon;
 - Guglielmo De Giorgi.

L'Azienda ISPE mantiene inoltre la intitolazione a "S. Caterina Labourè" della relativa iniziativa sociale presente in Maglie, in ossequio all'antica tradizione e al sentimento della relativa collettività locale.
7. L'Azienda ISPE intitola la propria Fondazione agli illustri scienziati Cosimo De Giorgi ed Ennio De Giorgi, in segno di riconoscenza delle comunità locali di Lizzanello e Lecce in cui i due studiosi ebbero a nascere ed a vivere. La sede legale ed operativa della Fondazione è in Lizzanello.

ARTICOLO 2

ATTIVITA' E SCOPI IN GENERE

1. L'Azienda ISPE:
 - a) persegue gli scopi assegnati all'Azienda pubblica per i servizi alla persona dalla vigente legislazione, e in particolare quelli propri dei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. In questo ambito assicura il sostegno alla famiglia e alla persona, specie se minore, anziana, diversamente abile o in condizioni di disagio psicofisico e psichiatrico, attraverso una rete di servizi, anche di tipo residenziale, articolata sul territorio e diversificata nell'offerta;
 - b) persegue, altresì, gli scopi di interesse generale afferenti ad attività culturali, educative, sociali, formative, turistico ricettive e sportive a carattere sociale, di agricoltura sociale, di giustizia riparativa, nonché di promozione, tutela e rispetto dei diritti umani alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;
 - c) promuove, coordina e attua attività di orientamento e di formazione professionale mediante l'elaborazione di progetti formativi inerenti all'istruzione e la formazione dei giovani fino a 18 anni nell'ambito dei percorsi triennali di IeFP; la collocazione e l'attività lavorativa dei portatori di handicap, degli immigrati, dei lavoratori disoccupati; la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori di tutte le categorie;
 - d) promuove la cultura del volontariato e della solidarietà e assicura il proprio sostegno alle relative iniziative;
 - e) promuove la valorizzazione e conservazione delle risorse del territorio, in particolare, di quelle ambientali, paesaggistiche e culturali.
2. Nell'ambito della sua autonomia, l'Azienda ISPE può svolgere attività commerciale strumentale al perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.
3. L'Azienda ISPE eroga i propri servizi principalmente nei Comuni pugliesi anche attraverso forme di raccordo e collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti con analoghe finalità.

ARTICOLO 3

STRUMENTI E ATTIVITA'

1. Al fine di perseguire le finalità di cui al precedente art. 2, l'ISPE, nelle forme e modalità consentite, può porre in essere:
 - a) servizi, anche in forma residenziale, diretti a fornire assistenza a uomini, donne o minori, anche extracomunitari, privilegiando fra essi i poveri, gli emarginati, abbandonati o non autosufficienti sotto il profilo psico-fisico e psichiatrico, e in generale i soggetti più fragili;
 - b) iniziative dirette all'attivazione e alla gestione di strutture o servizi, residenziali, semiresidenziali, domiciliari o ambulatoriali, utili per rispondere ai bisogni di cura e di assistenza degli anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti, anche attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative;
 - c) servizi, anche in forma residenziale, di riabilitazione psico-fisica e psichiatrica in favore di uomini, donne o minori, anche extracomunitari, affetti dalle relative patologie;
 - d) iniziative dirette all'attivazione e alla gestione di strutture e servizi nel settore dell'assistenza socio educativa e socio assistenziale ai minori;
 - e) servizi diretti alla qualificazione professionale e all'istruzione di uomini, donne o minori, anche extracomunitari, che versino in condizioni di emarginazione sociale o di non integrità psico-fisica;
 - f) attività di sperimentazione, studio, ricerca, documentazione in materia di informazione ed orientamento professionale;
 - g) attività promozionale, progettuale ed organizzativa dell'orientamento e della formazione, qualificazione e riqualificazione professionale;

- h) l'organizzazione di seminari di studio e di corsi di specializzazione finalizzati a migliorare le specifiche professionalità del proprio personale e la qualità dei servizi erogati, assumendo ove occorra, in tutto o in parte, a proprio carico i relativi oneri;
 - i) iniziative dirette alla promozione o partecipazione a ricerche su temi di interesse dell'Azienda, specie se di carattere sperimentale ed innovativo;
 - j) attività e iniziative di promozione culturale, formazione e aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori in cui l'ASP eroga i servizi;
 - k) iniziative rivolte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso la realizzazione di strutture e infrastrutture utili al perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto;
 - l) attività di agricoltura sociale diretta a realizzare l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati attraverso prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali;
 - m) servizi e attività di giustizia riparativa, con possibilità di favorire la risocializzazione e la riabilitazione dei destinatari dei relativi provvedimenti;
 - n) attività sportive finalizzate all'integrazione sociale ed alla risocializzazione, anche attraverso la gestione di impianti per lo svolgimento di attività sportive;
 - o) attività di promozione culturale, artistica e scientifica da realizzare anche attraverso la gestione di musei e gallerie d'arte ed in genere l'organizzazione e la realizzazione di eventi artistici e culturali.
2. Nello svolgimento delle attività, servizi e iniziative di cui al comma che precede, l'Azienda ISPE impronta la propria azione ai principi di pubblicità e trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, al rispetto della dignità e libertà della persona, compresa quella di culto, nonché nel rispetto dei principi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
 3. L'Azienda ISPE adotta la Carta dei Servizi quale guida per gli utenti e al fine di apprestare le necessarie garanzie, anche di qualità, nell'erogazione dei relativi servizi.
 4. L'Azienda ISPE adotta norme di carattere regolamentare per la disciplina – nel rispetto degli indicati principi – dei requisiti per l'ammissione ai servizi erogati agli utenti assicurando modalità trasparenti nella gestione delle risorse finanziarie connesse ai servizi stessi.
 5. La Carta dei servizi e i regolamenti aziendali sono pubblicati nelle apposite sezioni del sito internet aziendale. La Carta dei servizi è consegnata agli utenti al momento dell'accesso ai servizi offerti dall'Azienda.

ARTICOLO 4

FORME DI INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE

1. L'Azienda ISPE:
 - a) è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; concorre alla definizione della programmazione ed all'attuazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nel proprio ambito territoriale ed anche sovra-ambito, quando ciò sia previsto dalle norme regionali vigenti;
 - b) può realizzare con altre Aziende pubbliche di servizi alla persona, Enti locali e altri Enti pubblici e privati le forme di collaborazione e cooperazione prevista dalla legislazione statale e regionale in materia, anche allo scopo di associare la gestione di uno o più servizi o di gestire servizi in affidamento;
 - c) può promuovere, realizzare e gestire, direttamente e/o per il tramite e/o mediante la partecipazione ad organismi, anche associativi, a fondazioni, a consorzi di comuni ed enti locali e a società capitali, le attività, i servizi e le iniziative di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto o le cui attività risultino strettamente correlate agli interessi propri dell'Azienda, anche attraverso il versamento

- di quote associative o la designazione di propri delegati, inclusi i componenti il Consiglio di Amministrazione, nei corrispondenti organi direttivi di tali enti.
2. L'Azienda ISPE, inoltre, può costituire società o istituire fondazioni che, senza fini di lucro, svolgano attività strumentali a quelle istituzionali nonché provvedano alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.
 3. Le forme di collaborazione e cooperazione per la gestione dei servizi sono disciplinate, di norma, mediante convenzione.
 4. L'attività dell'Azienda ISPE si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione e degli Enti locali territoriali.

ARTICOLO 5

FINALITA' NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI E DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

1. L'Azienda ISPE, nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a), provvede all'assistenza, cura e recupero di persone anziane, in particolare di quelle parzialmente o totalmente non autosufficienti, offrendo loro servizi e prestazioni capaci di rispondere al modificarsi dei bisogni di vita e di salute, in una prospettiva di riconoscimento, mantenimento e sviluppo dell'autonomia residua della persona.
2. Possono fruire dei servizi dell'ASP anche persone non anziane, ma versanti in condizioni di non autosufficienza (fisica, psichica e sensoriale), compresi i soggetti diversamente abili.
3. Nell'ambito delle iniziative e delle attività di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. c), i presidi, le strutture e le prestazioni da attivare e fornire sono determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'analisi dei bisogni emergenti sul territorio e in coerenza con agli indirizzi della programmazione regionale e zonale.

ARTICOLO 6

FINALITA' NEL CAMPO DEI MINORI

1. L'Azienda ISPE, nel perseguire le finalità di cui precedente art. 2, comma 1, lett. a), accoglie, protegge, mantiene, istruisce, forma al lavoro e sostiene nello sviluppo psicofisico i minori bisognosi in quanto orfani o in difficili condizioni familiari ed economiche o in stato di abbandono o di incuria o in presenza di gravi necessità della famiglia d'origine. Nel perseguire l'inserimento del minore nella famiglia e nella società, l'Azienda ISPE agisce in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, e in aderenza agli indirizzi e programmi delle Autorità amministrative e giudiziarie competenti e degli Enti affidanti.
2. L'Azienda ISPE, nell'ambito delle iniziative di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere c), promuove e realizza progetti diretti alla riabilitazione psico-fisica e alla cura di patologie psichiatriche dei minori.
3. L'Azienda ISPE, nell'ambito delle iniziative di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. d), promuove la formazione culturale dei minori quale strumento di dignità personale e di integrazione sociale. A questo fine progetta, promuove e gestisce, anche con forme di ricettività alberghiera, attività culturali, sportive, ricreative e formative in genere e ogni altra iniziativa coerente con gli scopi istituzionali dell'Azienda finalizzati al benessere della persona di minore età.
4. Le strutture, i servizi e le prestazioni da attivare ai sensi dei commi precedenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'analisi dei bisogni emergenti sul territorio e in coerenza con agli indirizzi della programmazione regionale e zonale.
5. I servizi a favore dei minori possono essere strutturati in forme residenziali e non residenziali.

ARTICOLO 7 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili già appartenuti all'IPAB ISPE, quali risultanti dall'inventario dei beni conservato agli atti.
2. Per effetto della trasformazione, l'Azienda ISPE diventa unica ed esclusiva proprietaria dell'intero patrimonio della confluyente IPAB. Il patrimonio viene portato ad utilità dell'ASP, salvaguardando i vincoli di destinazione specifica a determinante finalità così come espressi negli atti di devoluzione.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - contributi a destinazione vincolata;
 - lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio ed acquisti;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati dall'Azienda al servizio ed agli scopi per i quali è costituita.
5. In caso di trasferimento dei servizi o parte di essi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa sui nuovi immobili. I beni mobili ed immobili da cui vengono dismessi i servizi riconducibili alle finalità statutarie dell'**Azienda** entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.
6. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio e, ove possibile, alla sua valorizzazione.

ARTICOLO 8 MEZZI FINANZIARI

1. L'Azienda ISPE persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite derivanti dal patrimonio;
 - b) rendite provenienti dalla maturazione di interessi relativi a certificati, titoli, cartelle e buoni del tesoro;
 - c) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
 - d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - e) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di strutture residenziali e/o per gli uffici amministrativi.
3. Le acquisizioni patrimoniali e le entrate finanziarie possono provenire, anche, da finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, di Enti pubblici e privati, da lasciti e donazioni assegnati all'Azienda.

CAPO II

ORGANI

ARTICOLO 9 ORGANI

Sono Organi dell'ASP:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta Regionale ai sensi della lettera c) dell'art. 16 della L.R. n. 15/2004 e ss.mm.ii..
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda ISPE e rappresenta la stessa in giudizio.
3. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ASP, sovrintende al funzionamento delle strutture e dei servizi, svolge le funzioni di indirizzo e controllo sull'azione amministrativa per assicurare il buon operato di tutte le attività aziendali anche dotandosi di un organo di staff con funzioni consultive e di collaborazione.
4. Il Presidente delinea la programmazione strategica da proporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, definendo obiettivi e priorità di intervento.
5. Il Presidente in particolare:
 - a) promuove e coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione;
 - b) cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura e coordina direttamente la comunicazione aziendale;
 - d) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e ne determina l'ordine del giorno;
 - e) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale;
 - f) adotta direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con gli Enti pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell'Amministrazione;
 - g) adotta determinazioni, direttive generali e/o atti di indirizzo per la definizione dei programmi di attività e di sviluppo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e per l'indicazione delle priorità di intervento ulteriori rispetto a quelle contenute negli atti collegiali per la conseguente azione amministrativa e per la gestione;
 - h) svolge le funzioni attribuitagli dalla legge e dai regolamenti e ogni altra funzione delegata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 17, comma 2.

ARTICOLO 11 IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

ARTICOLO 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, così nominati:
 - a) un consigliere nominato dalla Regione Puglia, con funzione di Presidente;
 - b) un consigliere nominato dalla Provincia di Lecce;
 - c) un consigliere nominato dal Comune di Maglie;
 - d) un consigliere nominato dal Comune di Lecce;
 - e) un consigliere nominato dall'Università del Salento.

ARTICOLO 13

DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.
2. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i professionisti in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale e di comprovata esperienza professionale per aver svolto per almeno cinque anni:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso pubbliche amministrazioni o aziende private;
 - attività professionali;
 - attività di insegnamento universitario preferibilmente in materie umanistiche, sociali, giuridiche ed economiche.

Si applicano in ogni caso le norme su incompatibilità e ineleggibilità della normativa nazionale e regionale.

3. Salvo quanto previsto dal successivo art. 19, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza del Collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio d'Amministrazione, nei tempi e con le modalità di cui alla normativa regionale.

ARTICOLO 14

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del Piano programmatico, del Bilancio pluriennale di previsione e del Bilancio economico preventivo annuale e per l'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio; si riunisce altresì ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per la richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno tre giorni prima delle sedute.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Al fine della validità delle sedute non è computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte al procedimento di adozione di atti deliberativi, così come previsto dalla normativa di riferimento.
4. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento dei 3/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese; sono assunte a voto segreto le deliberazioni che riguardano le persone, quando venga esercitata una facoltà vertente sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione da questa svolta.
3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Le modifiche allo Statuto, l'approvazione del Piano programmatico, del Bilancio economico pluriennale di previsione, del Bilancio economico preventivo annuale, del Bilancio consuntivo di esercizio e dei regolamenti aventi ad oggetto atti di disposizione del patrimonio sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Collegio.
5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori compete un'indennità con onere a carico del bilancio dell'Azienda.

ARTICOLO 16

VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti, a conclusione di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, e sono firmati da tutti i componenti intervenuti.
2. Nel processo verbale va fatta menzione delle assenze, nonché dell'eventuale non apposizione della firma al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione da parte di componenti che abbiano partecipato ai lavori, con indicazione della motivazione.
3. I processi verbali delle deliberazioni devono essere sempre motivati e devono riportare il contenuto delle discussioni avvenute sui singoli argomenti trattati. Essi devono inoltre riportare dichiarazioni, riserve o opposizioni, con le quali un Consigliere abbia inteso sostenere, spiegare o riconsuare il proprio voto.
4. Tutti i processi verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro.

ARTICOLO 17

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo Statuto, dalla legislazione di riferimento e dai regolamenti. Svolge, unitamente al Presidente e in suo supporto, le funzioni di indirizzo e controllo sull'azione amministrativa e gestionale e adotta gli atti rientranti nello svolgimento delle suddette funzioni. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione provvede:
 - a. su proposta del Presidente, alla nomina del Direttore Generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dalla Giunta Regionale;
 - b. alla definizione e all'approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale;
 - c. a impartire direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - d. all'individuazione e assegnazione al Direttore Generale delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da perseguire;
 - e. a deliberare in materia di diritti reali su beni immobili;
 - f. a deliberare la partecipazione a società, fondazioni, associazioni o a consorzi di comuni e enti locali aventi finalità affini a quelle dell'Azienda;
 - g. a deliberare la costituzione di società di capitali o l'istituzione fondazioni di diritto privato;
 - h. alla nomina e alla revoca di rappresentanti dell'Azienda presso altri Enti o Istituzioni;
 - i. all'approvazione dei Bilanci di previsione annuale e pluriennale;

- j. all'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio;
 - k. alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - l. all'approvazione dello Statuto e delle relative modifiche nonché dei regolamenti aziendali;
 - m. alla determinazione delle rette.
2. Ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, al Presidente le funzioni non espressamente attribuite ad esso dalla legislazione vigente ed in particolare dalla L.R. n. 15/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 18

DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

- 1. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non sono revocabili.
- 2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, l'Azienda attiva le procedure per la surroga dello Amministratore dimissionario.
- 3. Gli Amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

La decadenza degli Amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 21 della L.R. n. 15/2004 e ss.mm.ii..

CAPO III

AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA

ARTICOLO 20

IL DIRETTORE GENERALE

- 1. Il Direttore Generale è la figura cui compete la responsabilità della gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica e sociale dell'Azienda.
- 2. Il Direttore Generale, nell'ambito delle proprie competenze, è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti, anche su sua proposta, dal Consiglio di Amministrazione e risponde ad esso dei risultati ottenuti. Fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente e al Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e partecipa alle sedute del Consiglio, curandone la verbalizzazione.
- 3. Il Direttore Generale, in particolare:
 - a) adotta gli atti o i provvedimenti attuativi degli obiettivi, dei programmi e delle direttive degli organi di governo;
 - b) predispone piani, programmi e bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) provvede all'organizzazione e alla gestione del personale aziendale;
 - d) provvede alla gestione delle risorse economiche e materiali;
 - e) gestisce ed è responsabile dell'attività contrattuale e negoziale dell'Azienda;
 - f) nomina le commissioni di selezione del personale e le commissioni per le procedure di gara;
 - g) adotta gli atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo e di delega.

4. La formalizzazione delle funzioni di gestione avviene in forma di determinazioni, atti immediatamente eseguibili, che vanno pubblicati in apposito albo per sette giorni.
5. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori Generali delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona con atto motivato in ordine alla professionalità, alla capacità ed alle attitudini rispetto alle funzioni da svolgere.
6. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, non superiore alla durata in carica dello stesso Consiglio.
8. Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 21 Regolamento Regionale n. 1/2008;
9. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui all'art. 33 della L.R. n. 15/2004 e ss.mm.ii.; non possono svolgere l'incarico di Direttore Generale coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità elencate dalla medesima legge.
10. Al Direttore Generale competono tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti agli altri Organi dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dall'Azienda.

ARTICOLO 21 L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

1. L'Organo di revisione contabile dell'Azienda è composto da tre membri.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dalla Giunta Regionale, gli altri due componenti sono individuati dal Consiglio di Amministrazione mediante procedura di evidenza pubblica tra gli iscritti da almeno 5 anni nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e ss.mm.ii..
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi finanziari. I suoi componenti decadono con l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio del terzo anno.

ARTICOLO 22 SERVIZIO DI TESORERIA

Il Servizio di tesoreria deve essere affidato a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria mediante esperimento di apposita gara di evidenza pubblica, indicando i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, queste ultime da riportare in apposita convenzione.

ARTICOLO 23 VOLONTARIATO

1. L'ISPE promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione nelle attività che rientrano nelle iniziative di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto.
2. Il volontariato collabora alla definizione delle strategie, degli studi e dei progetti volti al miglioramento della qualità della vita delle persone residenti nelle strutture socio-assistenziali.
3. L'Azienda assicura che la prestazione di attività volontarie e gratuite nell'interesse degli utenti siano adeguatamente sostenute dal punto di vista finanziario e tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ARTICOLO 24
NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 25
NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto è pubblicato per otto giorni all'Albo dell'Azienda ISPE e diviene efficace solo con l'apposizione del visto della Giunta Regionale.
2. Il presente Statuto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda.